

Oggetto: Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione ceneri

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione ceneri.

LA GIUNTA

Preso atto della Legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Considerato che il Regolamento, previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30/03/01, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/II/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004;

Rilevato che esiste una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

Ritenuto che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

Preso atto, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30/03/01 n. 130;

Richiamato il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002;

Ritenuto legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

Ritenuto necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata: Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di trenta giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

Aquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai responsabili di Area facenti capo ai servizi interessati;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

D E L I B E R A

Per quanto sopra esposto ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

- Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel Servizio Segreteria e in particolare al Dirigente competente della 1 Area ed in particolare al Responsabile del Servizio Segreteria, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate;
- Di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
- Di approvare la procedura con la quale viene autorizzata tale affidamento e conservazione come sotto indicata:

Presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi richiedenti del parente del defunto, nella quale indicherà:

- i dati anagrafici e la residenza ;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
- Di stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica .
 - Di stabilire, che per il momento, non viene introdotta nessuna tariffa.